

## COMMISSIONE XIV

## IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

40.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRASCA

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari (921) . . . . .	421
PRESIDENTE . . . . .	421, 425, 426
ALLOCCA . . . . .	423, 425, 426
CORTESE . . . . .	423, 425
D'ANIELLO . . . . .	423, 425
DEL DUCA, <i>Relatore</i> . . . . .	421, 424, 426
DE LORENZO . . . . .	422, 423, 426
FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i> . . . . .	425, 426
LA BELLA . . . . .	422
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	426

**Discussione del disegno di legge: Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari (921).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari ».

L'onorevole Del Duca ha facoltà di svolgere la relazione.

DEL DUCA, *Relatore*. L'*iter* di questo disegno di legge, almeno per il passato, è indubbiamente strano, perché presentato 11 anni addietro al Senato e approvato dalla XI Commissione, in sede deliberante, dal predetto ramo del Parlamento, fu successivamente respinto dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 ottobre 1965 della XIV Commissione igiene e sanità. Tutto ciò anche se i rappresentanti di tutti i partiti si erano dichiarati non soltanto favorevoli, ma avevano raccomandato l'approvazione del provvedimento.

Il disegno di legge, ripresentato al Senato il 29 aprile 1971, approvato il 16 giugno e trasmesso alla Camera dei deputati, decadde con la fine anticipata della legisla-

La seduta comincia alle 10,50.

ALLOCCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

tura; e viene ora alla nostra attenzione nello stesso testo approvato dal Senato nel 1971.

Il provvedimento trova la sua validità, e qui entro nel merito, in quanto si ricollega al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente la disciplina della produzione, commercio e vendita dei prodotti antiparassitari. Il Ministero della sanità provvede sia alla registrazione degli antiparassitari, sia alla revoca delle stesse registrazioni; provvede, inoltre alle forniture ai medici provinciali di antidoti per le terapie delle intossicazioni acute prodotte da queste sostanze.

L'attività amministrativa riguardante l'autorizzazione al commercio e alla destinazione di questi prodotti è stata delegata alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

Questo disegno di legge conserva la sua validità per l'esigenza del ministero di conoscere il numero dei casi di intossicazione e le loro caratteristiche, onde adottare i necessari provvedimenti tempestivi e idonei in materia.

Nella discussione che si fece in questa Commissione dieci anni fa, fu anche consigliato di regolare la materia con circolari ministeriali e devo dire che questo è stato fatto e ripetutamente; l'ultima circolare, molto circostanziata, fu quella del ministro Vittorio Colombio nel 1974 che richiamava l'attenzione dei medici provinciali sulla denuncia per poter procedere ad una adeguata e razionale distribuzione degli antidoti, poter fissare idonei criteri di valutazione circa la registrazione dei prodotti e consentire al ministero di inviare periodicamente alle regioni i dati relativi a tutto il territorio nazionale. In quella circolare venivano anche descritti i vari tipi di prodotti che provocano alterazioni di carattere patologico e si rilevava che in tre anni (1973, 1974 e 1975) si erano avuti 10 decessi. A questa circolare hanno risposto specificatamente solo tre province, Caserta, Ravenna e Ferrara rispettivamente con 34, 20 e 19 casi su di un totale di 150 casi.

Alla luce di queste considerazioni e tenendo presente il continuo aumento dell'uso degli antiparassitari (ho potuto constatare che vengono venduti anche in piccole confezioni *spray*) e quindi anche del numero dei casi di intossicazione (alcuni dei quali anche mortali, come abbiamo visto) ritengo urgente l'approvazione del provvedimento in esame rispetto al quale, però, desidero preannunciare alcuni emendamenti.

Il primo emendamento che proporrei riguarda il titolo al quale proporrei di aggiungere le parole « usati in agricoltura » come era stato fatto nella proposta di legge del 1965 già approvata da questa Commissione.

Un altro emendamento che vorrei presentare riguarda il primo comma dell'articolo 1 dove, in relazione al fatto che non si tratta più di dipendenti del Ministero della sanità ma delle regioni, propongo di sostituire le parole: « al medico provinciale », con le altre: « competente organo sanitario regionale - a livello provinciale - il quale entro i dieci giorni successivi informa il Ministero della sanità ».

Un terzo ed ultimo emendamento riguarda una correzione formale al secondo comma dello stesso articolo: sostituire la parola « prenome », con « nome ».

Per quanto riguarda poi il parere espresso dalla IV Commissione, non condivido la proposta di aumentare le sanzioni di cui all'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**LA BELLA.** A nome del gruppo comunista preannuncio il voto favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. Sono anche d'accordo, in linea generale, con gli emendamenti preannunciati dal relatore; vorrei che fosse tenuto presente, tuttavia, che nel titolo, quando si fa riferimento alle intossicazioni da antiparassitari usati in agricoltura, si devono considerare tutte le attività del settore, compresa, ad esempio, la floricoltura.

Per quanto riguarda la modificazione della parola « prenome » con l'altra « nome » sono d'accordo, ma aggiungerei anche l'età, perché è un dato essenziale per le statistiche epidemiologiche.

Infine raccomanderei al ministro di esaminare, con i suoi organi tecnici, l'opportunità di vietare le confezioni *spray* degli antiparassitari, perché sono particolarmente pericolose e attirano l'attenzione dei bambini.

**DE LORENZO.** Avrei due rilievi da fare: uno di ordine commerciale e uno di ordine tecnico.

Il primo riguarda la necessità di disciplinare la vendita, perché le manchevolezze in questo campo sono una delle cause dell'elevato numero delle intossicazioni.

Il secondo rilievo riguarda le difficoltà esistenti nel distinguere un avvelenamento da

antiparassitari da un altro. La sintomatologia è tale che non sempre può essere certa la diagnosi, a meno che la indagine anamnesica non dia la possibilità di dire con certezza che si tratta di intossicazione da antiparassitari. Tutti questi casi sono così acuti che spesso non vengono esaminati dal medico curante, ma vanno immediatamente negli ospedali dove viene fatta la diagnosi e viene data comunicazione. Non ritengo giusto fare carico ai medici di altro onere, ponendo una penalità in caso di mancata denuncia.

Non voglio fare il difensore dei medici, ma solo evidenzierò le difficoltà tecniche che spesso esistono nel diagnosticare i casi di intossicazione da antiparassitari.

D'ANIELLO. Non ritengo opportuno il primo emendamento preannunciato dal relatore perché gli antiparassitari destinati all'agricoltura possono essere usati da chiunque e in qualunque luogo: a noi interessano le intossicazioni in sé, comunque vengano. Sono invece d'accordo con il secondo emendamento. Forse le obiezioni sollevate dal collega De Lorenzo sono anche giuste, ma vorrei ricordare che, per quanto riguarda la fase commerciale, per la regolamentazione e etichettatura dei prodotti, è stabilito per legge che debbano interessarsene le regioni.

Ritengo inoltre che sia necessaria la obbligatorietà della denuncia in quanto quest'ultima viene ad assumere un certo valore sul piano preventivo: i medici, sapendo che è obbligatorio denunciare le intossicazioni da antiparassitari, sono più portati ad avvertire chi li usa circa i danni cui possono andare incontro.

Per quanto riguarda le difficoltà nel formulare la diagnosi, è vero che la intossicazione da antiparassitari può avere una sintomatologia comune ad altri casi, ma è altrettanto vero che il medico può, nel dubbio, evitare di pronunciarsi, non divenendo per ciò perseguibile. Vi è inoltre una percentuale di casi di intossicazione in cui i sintomi sono così eclatanti da non lasciare alcun dubbio.

DE LORENZO. Molte volte, lo dico con cognizione di causa, vengono in ospedale persone cui è stata diagnosticata una malattia infettiva e che invece hanno una intossicazione. Imporre al medico esercente di denunciare i casi di avvelenamento da antiparassitari quando molto spesso non gli è stata data la possibilità tecnica di individuarli, è un peso troppo grave.

D'ANIELLO. Ho già detto che, se il medico non ha riconosciuto il caso di intossicazione, non è colpevole. Quanto alle diagnosi io credo che non siano poi così difficoltose, e in ogni caso non recano svantaggi tali da indurre a rinunciare ai vantaggi che questo provvedimento può portare.

ALLOCCA. Vorrei sottolineare alcune carenze del disegno di legge che stiamo discutendo, prima fra tutte la mancata precisazione di come il medico, che si trova di fronte ad un ammalato che presuppone di essere stato intossicato da antiparassitari, deve attuare la denuncia al medico provinciale. Volevo far osservare, sempre riferendomi al problema della denuncia, come sia più logico, a mio avviso, che questa venga fatta non al medico provinciale, ma all'ufficiale sanitario che, qualora il medico condotto abbia anche funzione di ufficiale sanitario, provvederà lui stesso all'inoltro della denuncia.

CORTESE. Nell'esprimere il mio voto favorevole all'approvazione di questo disegno di legge, vorrei sottoporre alla Commissione alcune mie osservazioni. La prima mi è stata chiarita dall'onorevole Allocca, in quanto sono anch'io dell'avviso che i casi di intossicazione debbano essere denunciati all'ufficiale sanitario e, qualora questo non esista, dovrà essere il medico condotto ad assumerne la funzione e a riceverne la denuncia.

Un altro punto da sottolineare è quello relativo alla diagnosi che nei casi di intossicazione non è certo facile presentando non pochi punti interrogativi che dovrebbero consigliare sempre un pronto ricovero.

Relativamente al problema degli antidoti di cui parlava l'onorevole Del Duca, penso che si debba disciplinare il modo con cui essi vengono prescritti, puntualizzando altresì che tale compito è di pertinenza del veterinario e non del medico; dovremmo anche controllare la quantità di antiparassitari che vengono assegnati e chiederci se sia o meno conveniente dotare i possessori di questi prodotti in via preventiva dei relativi antidoti, ammesso che se ne trovino sempre per qualsiasi antiparassitario.

Voglio anche ricordare, che può essere soggetto ad intossicazione non solo chi con questi antiparassitari si trova a diretto contatto per ragioni di lavoro, come ad esempio gli agricoltori, ma anche chi con essi abbia anche un contatto solo casuale che può comunque provocargli condizioni morbose l'individuazione

delle quali può riuscire difficoltosa agli stessi medici.

Anche per queste considerazioni, mi sembra particolarmente utile l'istituzione dei centri antiveleno che possono meglio permettere di pervenire ad una giusta diagnosi e quindi ad una pronta cura.

L'approvazione di questo disegno di legge ci sembra utile, anche se fosse fatta solo a fini statistici, perché questi potrebbero essere ispiratori, successivamente, di una legge più organica, in cui i vari concetti ora enunciati siano inclusi, con tecniche procedurali studiate in modo tale che veramente si abbia un *corpus* di norme per questa azione antiparassitaria, ormai indispensabile.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**DEL DUCA, Relatore.** Desidero precisare agli onorevoli colleghi che, come dicevo, è pervenuto il parere della Commissione giustizia e che esso è favorevole; salvo che all'articolo 2, la predetta Commissione suggerisce che le sanzioni vengano elevate da dieci a cinquantamila lire, invece di quelle ora previste che vanno da tre a novemila lire. Sono contrario a questa proposta, pur riconoscendo che questo disegno di legge riveste una funzione, eminentemente, di carattere statistico. La pena, in questo caso, ha soltanto lo scopo di poter usufruire delle denunce, per ottenere i dati che servono al ministero della sanità.

Concordo con i colleghi intervenuti per quanto riguarda l'emendamento al titolo e dichiaro che non lo presenterò; sono d'accordo, infatti, che il titolo, così com'è formulato, abbraccia tutte le possibili varietà di intossicazione. Non formalizzerò inoltre in emendamento la mia proposta di sostituire la parola nome a quella prenome, ormai caduta in disuso. Presenterò invece gli altri emendamenti che avevo preannunciati. Circa gli altri problemi sollevati ritengo che si tratti di preoccupazioni ingiustificate dati gli scopi che questo provvedimento si propone.

**FOSCHI, Sottosegretario di Stato per la sanità.** Vorrei che non complicassimo le cose semplici: lo scopo di questo disegno di legge è esclusivamente quello di rimediare ad una carenza che abbiamo dovuto verificare come Ministero della sanità. Poiché le intossicazioni da antiparassitari sono diventate sempre più preoccupanti e poiché non esiste un

obbligo di denuncia di questi casi, nonostante che si siano fatte numerose circolari che non hanno però sortito nessun effetto, si è ritenuto indispensabile riprendere una vecchia proposta con la quale si faccia obbligo di denunciare i casi suddetti.

E questo a me sembra che sia quanto mai opportuno, anche perché serve ad attirare l'attenzione di tutti i medici ed anche di tutti gli utenti sui rischi che comporta l'uso di sostanze antiparassitarie, e consente di arrivare ad una conoscenza più approfondita della situazione, in modo da poterne seguire la dinamica e poter tempestivamente provvedere anche con una serie di ulteriori accorgimenti che non sono contemplati in questo disegno di legge.

In riferimento a quanto ha detto il relatore riguardo al problema degli antidoti, vorrei dire all'onorevole Cortese che le sue preoccupazioni sono legittime, ma che non sono materia che riguardi questo provvedimento: il relatore vi ha fatto riferimento solo per dire che il Ministero della sanità è tenuto a fornire gli antidoti; il problema del come, del dove e del quando essi debbano essere forniti non è — ripeto — oggetto del presente progetto di legge. Lo stesso si può dire per il problema del commercio e della detenzione dei citati prodotti, che, come abbiamo già rilevato, è di competenza delle regioni, che hanno provveduto a regolarlo.

Il problema è, quindi, di portata molto più limitata e consiste semplicemente nel tentare di avere un quadro quanto più possibile preciso della situazione e della dinamica del fenomeno, per attirare l'attenzione dei medici e dei cittadini sui rischi che conseguono all'uso di sostanze antiparassitarie e potere, in tal modo, finalmente ovviare alla carenza di conoscenze statistiche che è stata lamentata.

Per quel che riguarda la preoccupazione espressa dall'onorevole De Lorenzo, mi pare che la risposta data anche dall'onorevole D'Aniello sia piuttosto semplice: intendo dire che il medico non sarà ritenuto responsabile delle diagnosi che non ha potuto formulare; oppure, laddove si possa formulare una ipotesi di avvelenamento originato da uso di sostanze antiparassitarie, il medico si limiterà a formulare una diagnosi di sospetto avvelenamento da antiparassitari. Se il medico, in ultima analisi, non è stato in grado di formulare una diagnosi precisa non potrà essere giudicato colpevole.

In secondo luogo, per quel che riguarda la denuncia da inoltrarsi al medico provinciale oppure all'ufficiale sanitario, dichiaro che,

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1975

come rappresentante del Governo, non mi opporrò se la Commissione riterrà di apportare delle modifiche in questo campo. Ritengo, però, che tutto questo non rappresenti altro che una ulteriore complicazione ed un ennesimo appesantimento dell'iter burocratico conseguente all'attuazione di questa legge.

CORTESE. L'ufficiale sanitario può prendere i dovuti provvedimenti.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il problema non è quello dei provvedimenti. Sarebbe indubbiamente meglio se noi riuscissimo ad evitare uno dei passaggi dell'iter burocratico: non vedo perché si dovrebbero far gravare sull'ufficiale sanitario delle ulteriori incombenze che poi, a sua volta, egli dovrà trasmettere al medico provinciale. Tanto varrebbe fare tutto in un unico passaggio. Ripeto, comunque, che se la Commissione concludesse diversamente non mi opporrò.

ALLOCCA. I medici le denunce le fanno già regolarmente all'ufficiale sanitario.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Questo non è un elemento essenziale. Mi sembra comunque più corretto e più semplice l'iter previsto dal progetto di legge: quello, cioè, che prevede il passaggio attraverso il medico provinciale, ben sapendo come vanno le cose per quanto riguarda gli ufficiali sanitari, che poi altro non sono per lo più che i medici condotti.

Se ci si preoccupa che il medico si senta investito della necessità di prestare attenzione anche a questo problema specifico, a far pervenire, cioè, la segnalazione nel più breve tempo possibile, ci si deve preoccupare anche del fatto che il sistema degli ufficiali sanitari è scarsamente funzionante; per cui, mentre da un lato cerchiamo di ovviare ad una carenza conoscitiva, rischiamo, dall'altro, con un passaggio burocratico, in più, di trovarci di fronte ad ulteriori difficoltà.

Tenuto conto del contenuto del disegno di legge, che rientra nel complesso dei provvedimenti di prevenzione contro i rischi che derivano da uso di antiparassitari, mi pare che esso consenta di puntualizzare un aspetto che è indispensabile, anche perché il Ministero della sanità possa poi provvedere tempestivamente e consapevolmente alle competenze che sono sue proprie: esse riguardano la registrazione e l'eventuale diniego di autorizzazione o di revoca per quanto attiene gli antiparassitari e la dotazione di antidoti adeguati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

## ART. 1.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 365 del codice penale e dell'articolo 4 del codice di procedura penale, l'esercente la professione di medico chirurgo ha l'obbligo di denunciare al medico provinciale ogni caso, anche sospetto, di intossicazione da antiparassitari, entro due giorni da quello in cui ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua professione.

Nella denuncia dovranno essere indicati:

a) prenome e cognome, domicilio e professione della persona o delle persone intossicate;

b) il prodotto che ha determinato la intossicazione, le circostanze nelle quali la intossicazione si è verificata e lo stato clinico della persona o delle persone intossicate e la terapia praticata.

Il relatore, onorevole Del Duca, ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire al primo comma le parole: « al medico provinciale », con le altre: « al competente organo sanitario regionale — a livello provinciale —, il quale entro i dieci giorni successivi ne informa il ministro della sanità ».*

*Sostituire al secondo comma la parola: « dovranno », con l'altra: « devono ».*

L'onorevole Allocca ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole: « medico provinciale », con le altre: « ufficiale sanitario ».*

L'onorevole La Bella ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma aggiungere dopo le parole: « prenome e cognome », la parola: « età ».*

D'ANIELLO. Si può anche accettare la variazione « ufficiale sanitario », purché si aggiunga che ha l'obbligo di trasmettere la denuncia all'autorità sanitaria provinciale.

CORTESE. L'ufficiale sanitario quando riceve la denuncia, anche di altro genere, adempie agli obblighi di ufficio e le trasmette agli organi responsabili.

## VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1975

DEL DUCA, *Relatore*. Propongo che il mio emendamento al primo comma sia integrato con quello dell'onorevole Allocca. Riformulerò pertanto il mio emendamento. Sono favorevole all'emendamento La Bella.

ALLOCCA. Sono d'accordo e ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il nuovo testo dell'emendamento del relatore al primo comma risulta così formulato:

« *Sostituire le parole:* « medico provinciale », *con le altre:* « all'ufficiale sanitario che ha l'obbligo di trasmetterlo al competente organo sanitario regionale - a livello provinciale -, il quale entro i dieci giorni successivi ne informa il ministro della sanità ».

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è d'accordo sul nuovo testo. È d'accordo anche con gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore al primo comma, favorevole al Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento La Bella al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che dopo le modifiche apportate risulta così formulato:

## ART. 1.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 365 del codice penale e dell'articolo 4 del codice di procedura penale, l'esercente la professione di medico chirurgo ha l'obbligo di denunciare all'ufficiale sanitario, che ha l'obbligo di trasmetterlo al competente organo sanitario regionale - a livello provinciale -, il quale entro i dieci giorni successivi ne informa il ministro della sanità ogni caso, anche sospetto, di intossicazione da antiparassitari, entro due giorni da quello in cui ne sia venuta a conoscenza nell'esercizio della sua professione.

Nella denuncia devono essere indicati:

a) prenome, cognome, età, domicilio e professione della persona o delle persone intossicate;

b) il prodotto che ha determinato l'intossicazione, le circostanze nelle quali l'intossicazione si è verificata e lo stato clinico della persona o delle persone intossicate e la terapia praticata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 2.

L'esercente la professione di medico chirurgo, che viola le disposizioni previste dal precedente articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 3.000 a lire 9.000.

Gli onorevoli De Lorenzo e Allocca hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 2.*

DE LORENZO. Data la difficoltà tecnica della diagnosi stabilire un'ammenda a me sembra illegittimo.

DEL DUCA, *Relatore*. Sono contrario.

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Penso che sia necessario specificare le ammende. Sono quindi contrario alla soppressione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 di cui gli onorevoli De Lorenzo e Allocca hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento De Lorenzo e Allocca è pertanto respinto.

Se non vi sono obiezioni, dato l'opportunità di formulare in modo più scorrevole l'articolo 1 chiedo di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

(Così rimane stabilito).

## Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

---

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 1975

---

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari » (921).

Presenti e votanti . . . . 28

Maggioranza . . . . . 15

Voti favorevoli . . . . 27

Voti contrari . . . . . 1

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores, Allocca, Andreoni, Astolfi Maruzza, Barba, Berlinguer Giovanni, Bian-

chi Alfredo, Boffardi Ines, Cattaneo Petrini Giannina, Cerra, Cortese, D'Aniello, Del Duca, De Lorenzo, De Maria, Di Gioia, Gascò, Innocenti, La Bella, Lattanzio, Morini, Nicolazzi, Pompei, Rampa, Sandomenico, Sisto, Tortorella Giuseppe e Venturoli.

**La seduta termina alle 12.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO